

ALLEGATO 1) Schema dell'Intesa – Parte testuale

SCHEMA DI INTESA TRA IL COMUNE DI PARMA E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'articolo 1, comma 4, prevede che *“il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le Associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”*;
- l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero il cui insediamento sia subordinato ad autorizzazione, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

- l'art. 10 della Legge Regionale n. 14/1999 , consente ai Comuni di individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili, inseriti in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, per i quali sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano;
- le disposizioni di salvaguardia relative alla norma indicata al punto precedente possono riguardare:
 1. *l'esclusione della vendita di determinate merceologie;*
 2. *le modalità, le prescrizioni e le limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;*
 3. *le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;*
 4. *specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;*
 5. *specifici divieti di cambio d'uso;*
 6. *la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.*

Considerato che:

- il centro storico della città di Parma, individuato dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.12.2021, definiti al Titolo 3, Capo 2, Sezione 2 – Centri storici e nell'art. 3.1.6, comma 3bis, risulta di particolare importanza ed interesse da un punto di vista culturale, architettonico, storico ed artistico tanto che, nel 2018, la città di Parma è stata nominata Capitale italiana della cultura per l'anno 2020 e, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19, per l'anno 2021.
- la città di Parma ha, altresì, ricevuto il riconoscimento di città creativa Unesco per la gastronomia, da cui ha preso avvio un nuovo modello di progettazione urbana attraverso un approccio innovativo ai temi dell'identità culturale, della creatività e dello sviluppo sostenibile che non può essere circoscritto a interessi particolari, ma deve essere percepito da tutti come patrimonio collettivo. Lo status di città creativa per la gastronomia, infatti, consente alla città di Parma di competere nel panorama globale attraverso la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio storico ed artistico, abbinato alla cultura enogastronomica, principale vocazione, insieme a quella del turismo culturale, del territorio;

Preso atto che:

- l'Amministrazione comunale, in relazione alle considerazioni sopra richiamate, ritiene opportuno sottoporre al Consiglio comunale un provvedimento di natura regolamentare per l'esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico del Comune di Parma, così come individuato dal vigente RUE sopra richiamato, area urbana di particolare valore culturale, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'articolo 1, comma 4, menzionato in premessa;
- la stessa Amministrazione, ritenendo opportuno procedere, previa sottoscrizione dell'Intesa con la Regione Emilia-Romagna, all'approvazione del regolamento sopra richiamato, individua come area di applicazione per il regolamento medesimo il centro storico così come individuato nello strumento urbanistico di cui sopra e dal relativo allegato alla presente;
- la regolamentazione, cui l'Intesa è prodromica, si ripropone di promuovere una maggiore tutela e valorizzazione delle aree sopra elencate attraverso:
 - ✓ l'individuazione di misure di contrasto a situazioni di incuria caratterizzanti le attività insediate, da insediarsi nonché gli spazi commerciali sfitti nell'area individuata;
 - ✓ la mitigazione del disagio che spesso deriva dalla diffusione eccessiva di consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano;
 - ✓ l'uso di opportuni regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazioni delle aree di pregio in esame;
 - ✓ la difesa della vocazione storica delle aree e la lotta al deterioramento delle condizioni del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di valorizzazione e sviluppo delle aree individuate, nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano.

Atteso che:

- i provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016 devono essere coerenti con dette disposizioni, nonché necessariamente adeguatamente motivati attraverso le specifiche esigenze che si intendono tutelare;
- il Comune procede a delimitare l'area sopra richiamata, in riferimento alla quale adottare strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali, sia adottando adeguate forme di

sostegno e promozione delle attività economiche;

- i provvedimenti comunali devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione regionale riguardanti aree inserite in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale;

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale di Parma, con PEC del 17.03.2022-PG 274800/2022, ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna proposta di "Intesa fra Comune di Parma e Regione Emilia Romagna per la definizione dell'area urbana denominata "Centro Storico" della città storica di Parma, così come individuato nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio di cui in premessa, con limitazioni commerciali ai sensi art.1 - comma 4 d) – Dlgs.n. 222/2016", al fine di intervenire a tutela dell'identità storico, artistica e culturale della medesima;
- l'Amministrazione Comunale di Parma, a tal fine, come disposto dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 222/2016, ha preliminarmente provveduto a sentire la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, artigianato e servizi in merito all'individuazione dell'area da assoggettare a tutela e valorizzazione, alle tipologie di attività non coerenti con l'obiettivo di tutela, valorizzazione qualitativa e preservazione della vocazione storica dell'area individuata, da assoggettare a divieti e specifici regimi autorizzatori ed alle norme per la qualità dell'offerta commerciale ed il decoro delle attività economiche;
- in esito al confronto fra il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna è stato condiviso il testo definito dell'Intesa;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta N..... del....., ha approvato lo schema di "Intesa" in oggetto;
- il Comune di Parma, con propria deliberazione della Giunta N.del ha approvato lo schema di "Intesa" in oggetto.

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti, consapevoli che limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico, convengono di acquisire, con il presente atto, la favorevole intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, a che il Comune di Parma, con propria successiva deliberazione, delimiti l'area di cui in premessa, assoggettandola a specifica regolamentazione, per il periodo di sperimentazione, indicato nei successivi punti conclusivi della presente Intesa, volta a:

- vietare l'insediamento ed il trasferimento nell'ambito dell'area individuata delle seguenti attività: commercio al dettaglio di armi e munizioni e articoli militari; commercio al dettaglio di articoli per adulti "sexy shop"; commercio al dettaglio di tipologia "compro-oro" esercitata in forma prevalente; internet point e phone center, money transfer, call center; commercio al dettaglio, anche di bevande, effettuato mediante apparecchi automatici; lavanderie svolte in forma esclusivamente automatica; empori ed altri negozi non specializzati di prodotti non alimentari; commercio all'ingrosso non specializzato; centri massaggi e similari; commercio al dettaglio effettuato via internet quando esercitato in forma esclusiva ai piani terra degli edifici e con vetrine fronte strada.

Le predette attività potranno essere meglio identificate e precisate nel Regolamento comunale di attuazione della presente Intesa;

- vietare il subingresso nelle suddette tipologie di attività qualora comporti il passaggio ad una tipologia o merceologia diversa, ma sempre ricompresa tra quelle sopra elencate;
- adottare procedimenti amministrativi che favoriscano il controllo dello sviluppo del tessuto commerciale, fra i quali sottoporre l'avvio, il trasferimento e il subingresso al regime amministrativo dell'autorizzazione, di alcune tipologie di attività quali: commercio al dettaglio di bevande, esercizi non specializzati di alimentari vari "minimarket";
- prevedere norme per la qualità dell'offerta commerciale e il decoro delle attività economiche afferenti in particolare alla pulizia e al decoro delle insegne e delle vetrine, all'esposizione delle merci, al controllo e alla pulizia dei locali e delle pertinenze.

Inoltre, le Parti convengono che:

- la regolamentazione sopra indicata, in via eccezionale e sperimentale, si applichi per un periodo di tempo di 9 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Intesa, eventualmente prorogabile;

- il Comune di Parma è tenuto ad inviare i successivi atti applicativi della presente Intesa alla Regione Emilia-Romagna ed a svolgere attività di verifica delle disposizioni sperimentali definite in questa sede, condividendone i risultati con la Regione stessa e le Associazioni di categoria coinvolte nel procedimento di definizione del presente documento.
- Il Comune si impegna altresì ad effettuare la notifica alla UE ai sensi della Direttiva 206/123/CE secondo le modalità individuate dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in accordo con Regioni ed Anci.

Per il Comune di Parma

Per la Regione Emilia-Romagna